

Avvocati, Congresso e rappresentanza*

[Avv. Antonino Ciavola](#)

§ 1. Preistoria del Congresso forense

Il preambolo del vigente statuto del Congresso Nazionale Forense¹, al punto 5, recita così: *"Fin dal 1947, nell'atmosfera di recuperata libertà, l'avvocatura ha costantemente convocato ogni biennio il suo Congresso Nazionale, che ha costituito tradizionalmente il luogo e l'occasione per confrontare le opinioni delle varie componenti e per esprimere in maniera unitaria le aspirazioni e le proposte della categoria"*.

Ma cosa era accaduto nel 1947?²

L'Avvocatura italiana, dopo l'esperienza del lungo periodo del sistema sindacale corporativo ed i tragici eventi della seconda guerra mondiale, aveva visto la ricostituzione dei propri Ordini, avvenuta con d. lgs. lgt. 23 novembre 1944 n. 382.

Nel novembre del 1947, a Firenze e con la presidenza di Piero Calamandrei, gli avvocati italiani si riunirono per la prima volta in Congresso per discutere su temi ancora oggi attualissimi, quali la riforma della legge professionale e di quella sul gratuito patrocinio.

Due anni dopo, il 20 aprile 1949, Enrico De Nicola inaugurava a Napoli il II Congresso Nazionale Giuridico Forense, dando definitiva consacrazione a tale assise.

Dopo un rallentamento (il III Congresso si tenne soltanto nel 1955, a Trieste), l'appuntamento è stato sempre convocato con cadenza biennale nelle città sedi di Corte d'Appello (anche se quest'ultima regola è stata recentemente disattesa).

Il Congresso Nazionale Giuridico Forense ha pertanto costituito la tradizionale e periodica occasione di riflessione e di confronto dell'avvocatura sugli argomenti di interesse professionale e sociale, ed i suoi documenti conclusivi *"costituiscono per gli ordini e le organizzazioni volontarie degli avvocati un valido punto di riferimento per le iniziative da assumere nell'ambito delle rispettive attività"*³.

§ 2. "Un avvocato, un voto"

All'inizio degli anni '80 l'avvocatura cominciò a porsi il problema concernente la sua incidenza sulle istituzioni e sui grandi temi della giustizia.

Accanto ad un generale giudizio di inadeguatezza degli enti istituzionali ai fini della rappresentanza, le stesse associazioni si rendevano conto di costituire una forma di rappresentanza debole, perché numericamente esigua rispetto al totale degli iscritti e mal distribuita sul territorio nazionale.

La pur pregevole elaborazione operata dalle associazioni sui temi della professione e della giustizia non riusciva mai a tradursi in termini incisivi.

La frantumazione e la debolezza delle associazioni professionali hanno avuto pesanti effetti sulla valenza sociale complessiva della classe forense⁴.

Il punto iniziale di tale presa di coscienza può farsi risalire al XVI Congresso Nazionale Giuridico Forense, tenutosi a Brescia nel 1981; in tale occasione fu approvata un'apposita mozione che prevedeva la convocazione di una assemblea straordinaria dell'avvocatura.

In esecuzione di tale mozione il Consiglio Nazionale Forense convocò a Rimini, nel maggio 1982, i presidenti degli Ordini, dell'Unione delle Curie, dei Sindacati e dell'Associazione dei giovani avvocati, i quali all'unanimità approvarono la "Carta di Rimini".

La spinta verso l'unità di tutte le espressioni degli avvocati italiani era ribadita in tutti i successivi congressi, ed in particolare in quello di Ancona del 1987 si rivendicava il diritto dell'avvocatura a partecipare all'amministrazione della giurisdizione e a presentare programmi e mezzi sui grandi temi della giustizia.

L'obiettivo era quello dell'affermazione del ruolo e della funzione dell'avvocatura nella società civile ed andava perseguito con l'unità di tutte le libere associazioni, dei movimenti forensi e degli Ordini, sotto la guida del Consiglio Nazionale Forense.

Il problema dell'unità e della rappresentanza dell'avvocatura era però ben lontano dalla sua soluzione tanto che si tentò di risolverlo ancora una volta con una assemblea convocata nuovamente a Rimini (e chiamata pertanto Rimini bis) nel giugno del 1990.

Anche in quella sede fu confermata la volontà di tutte le parti dell'avvocatura di intraprendere un percorso unitario e fu contestualmente istituita una commissione allo scopo di studiare le modalità di realizzazione di una assemblea forense elettiva, secondo il principio racchiuso nello slogan: *"un avvocato, un voto"*.

§ 3. Un parto difficile: nasce l'OUA

Nel novembre 1992, a Venezia, fu convocata la prima conferenza nazionale dell'avvocatura italiana, con il significativo titolo *"L'avvocatura italiana come soggetto politico"*.

Nella relazione introduttiva del presidente del Consiglio dell'Ordine di Venezia⁵ si evidenziava la presa di coscienza dell'avvocatura di un proprio ruolo *"che va al di là delle esigenze di tutela della professione forense, per porsi come punto di riferimento per la salvaguardia dei diritti di libertà e di quelli relativi alla vita associata dei cittadini, per la crescita dei valori costituzionali, per la necessità di partecipare alle scelte di fondo della politica giudiziaria come strumento generale per la difesa dei singoli"*.

Ed ancora: *"è emersa la forte necessità di un ruolo diverso dell'avvocatura italiana rispetto alla società, di un ruolo più attento e consapevole rispetto non solo ai diritti del proprio assistito, ma anche ai diritti di tutti, di un ruolo di vigile sentinella rispetto al patrimonio di tutela dei diritti di libertà faticosamente conquistato"*.

In occasione di quella conferenza fu anche sottolineato⁶ che l'avvocatura aveva le potenzialità per porre le proprie istanze nei confronti del potere politico, rilevando che tali proposte non sono solo di ordine corporativo ma coincidono con gli interessi del diritto e con gli interessi dei cittadini.

Lo stesso interventore proponeva di demandare la rappresentanza dell'avvocatura al congresso giuridico forense, e per la prima volta ipotizzava di "eliminare un aggettivo", vale a dire la denominazione "giuridico", cosa che sarebbe avvenuta molto presto.

E diceva: *"il Congresso ... siete voi, sono gli avvocati eletti con un sistema sufficientemente rappresentativo, sufficientemente democratico, nell'impossibilità di realizzare subito quell'utopistico sogno del '90: "un avvocato, un voto" ... che aveva dei vizi di origine. Un Congresso che si ponga come organismo permanente che esprima la vera volontà dell'Avvocatura".*

I tempi erano ormai maturi per la costituzione dell'Organismo Unitario; l'uomo che pronunciava quelle parole ne sarebbe stato componente, e qualche anno dopo avrebbe scritto alcune tra le più belle pagine d'amore per la professione forense⁷.

Nel corso del XXII Congresso Nazionale Giuridico Forense di Roma del settembre 1993 fu approvata una mozione che prevedeva la necessità di costituire *"un organismo politico unitario dell'avvocatura, e.... che tale organismo vada individuato nel Congresso Nazionale Forense...."*

Però mancava ancora uno schema comune da sottoporre all'approvazione degli iscritti, nella contrapposizione permanente delle varie tesi⁸.

Fu quindi deliberato di convocare un congresso straordinario che si tenne ancora a Venezia nell'ottobre 1994.

In quella data, ferme restando le funzioni istituzionali dei consigli degli ordini e del consiglio nazionale, si attribuì allo stesso Congresso la determinazione degli indirizzi per il conseguimento degli obiettivi politici dell'avvocatura e si programmò di individuare in una nuova articolazione del Consiglio Nazionale Forense lo strumento idoneo a dar vita al soggetto politico unitario.

Si riconosceva in quella sede il limite del carattere binario della struttura di rappresentanza delle categorie professionali: la distinzione tra struttura ordinistica e struttura associativa comportava notevoli difficoltà nella realizzazione delle comuni intenzioni di tutela della categoria professionale.

Sorgeva quindi la necessità, ed i tempi ormai erano maturi, di costituire un organismo in grado di ricomprendere e catalizzare tutte le spinte dell'avvocatura, sia istituzionali che associative, e presentare all'esterno le proposte in modo unitario.

Veniva così eletto un organismo provvisorio e quel momento segna la nascita dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura.

L'OUA ha avuto, specialmente all'inizio, un percorso molto travagliato, derivante dai contrasti interni tra le sue stesse componenti.

Chi ha osservato il fenomeno dall'esterno, invece, ha notato la natura positiva e innovativa del nuovo strumento.

Secondo un importante autore⁹ *"la creazione dell'Organismo Unitario...rappresenta un avvenimento importante non solo per l'universo degli avvocati, ma per tutte le professioni italiane, dato che esso ha dimostrato che una forza professionale deve superare le distinzioni formali fra ordini e associazioni, quando è posta di fronte alla sfida di altre componenti sociali e intaccata nelle sue stesse funzioni...il fattore unitario ha di fatto eliminato il ritegno con cui l'assetto professionale ha lungamente rifiutato di impegnarsi nella dinamica sociale, preferendo l'isolamento aristocratico e non combattivo alla difesa delle proprie ragioni".*

Contrasti all'interno ma adesioni all'esterno: molte professioni, ancora oggi, guardano all'OUA come ad un possibile modello al quale adeguare la propria rappresentanza.

§ 4. La rappresentanza del Consiglio Nazionale Forense

Tornando ai dubbi interni all'avvocatura, l'equivoco essenziale, mai chiarito fino a quel momento, riguardava quella che era stata confusamente definita come una nuova articolazione del Consiglio Nazionale Forense.

La maggioranza degli avvocati, pur nella consapevolezza della necessità di un organismo diverso che si occupasse di politica forense, concordava nel riconoscere al Consiglio Nazionale Forense un ruolo di guida e di rappresentanza, tanto da voler individuare la componente politica in una articolazione di quel Consiglio.

A questo punto è indispensabile aprire una parentesi che chiarisca la funzione istituzionale del CNF e spieghi le ragioni per cui l'ipotesi di crearne una distinta articolazione con compiti di rappresentanza politica sia risultata improponibile.

Per esaminare questo aspetto è utile la sentenza 27 maggio 1996 n. 171 della Corte Costituzionale.

Si tratta della notissima decisione, di natura additiva, con la quale la corte delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quella parte della legge 12 giugno 1990 n. 146 che non prevede, nel caso dell'astensione collettiva dell'attività giudiziaria degli avvocati, l'obbligo del preavviso, della ragionevole durata e del mantenimento delle prestazioni essenziali.

Come ho già evidenziato in altra occasione¹⁰ la sentenza in argomento è fondamentale perchè, nel riconoscere l'ammissibilità dell'intervento del CNF afferma che tale organo "*tutela un interesse pubblicistico, ragion per cui non si può non riconoscergli un ruolo di rappresentanza sia delle diverse articolazioni associative, altrimenti prive d'un canale di comunicazione istituzionale, sia dei singoli che non aderiscano ad alcuna associazione*".

Al di là della pronuncia principale sullo sciopero degli avvocati, la sentenza è importante perchè qualifica l'attività della classe forense come servizio pubblico essenziale, e ne riconosce la rappresentanza istituzionale in capo al Consiglio Nazionale.

Quest'organo, peraltro, ha compiti minuziosamente regolati dalla legge, tutti di natura istituzionali, e come è noto svolge anche attività giurisdizionale nel campo disciplinare.

L'attribuzione di nuovi compiti al CNF, pertanto, non potrebbe avvenire se non tramite una legge; e la rappresentanza politica attribuita allo stesso organo finirebbe per collidere con i compiti istituzionali, rivelandosi come un rimedio peggiore del male.

§ 5. Il Congresso di Maratea

Il XXXIII Congresso Nazionale Giuridico Forense fu convocato a Maratea nel 1995, secondo le modalità fissate dal regolamento del 13 settembre 1980.

Ogni Ordine esprimeva, oltre al Presidente delegato di diritto, la metà dei delegati dietro designazione del consiglio e l'altra metà eletta da una apposita assemblea locale.

In tal modo si garantiva una maggioranza ordinistica composta dalla metà dei delegati più uno (il Presidente), mentre la partecipazione delle associazioni era garantita dall'altra metà eletta in assemblea.

Il regolamento suddetto fu tacitamente abrogato mediante l'approvazione dello Statuto approvato, in quella sede congressuale, il 10 settembre 1995.

Le variazioni apportate con l'approvazione di quel primo Statuto furono notevoli, e vale la pena di ricordare le più significative.

Al grido di *"Un avvocato, un voto"* fu in realtà confermata la modalità elettiva di secondo grado, perchè si stabilì che i componenti dell'Organismo Unitario sarebbero stati eletti, distretto per distretto, dai delegati al Congresso (art. 8).

Tali delegati, però, ai sensi dell'art. 3 sarebbero stati eletti nelle assemblee circondariali degli iscritti, nella misura di uno ogni duecento iscritti o frazione superiore a cento, oltre al presidente del consiglio.

La quota riservata di diritto ai consigli dell'ordine veniva così drasticamente ridimensionata, restando limitata al solo presidente, mentre tutti gli altri delegati sarebbero stati espressione dell'assemblea.

Oltre a questo importante dettaglio relativo alla composizione del congresso, il dato più rilevante era quello fissato nell'art. 1: *"il Congresso Nazionale Forense rappresenta l'avvocatura italiana a mezzo dell'Organismo Unitario"*.

Come era stato ipotizzato, la denominazione del congresso perdeva la parola "giuridico" manifestando la volontà dell'avvocatura di uscire dal confine strettamente tecnico per affermare la propria opinione anche sul piano politico.

L'avvocatura quindi pretendeva di partecipare ai profondi mutamenti in atto nel Paese con ruolo predominante, propositivo ed autonomo rispetto alle altre parti del pianeta giustizia.

L'art. 2 dello statuto affermava che *"il Congresso realizza la confluenza di tutte le componenti dell'avvocatura"*.

L'art. 7 indicava l'Organismo Unitario e la Giunta Centrale dell'Avvocatura come organismi permanenti ed emanazione del Congresso, mentre l'art. 8 indicava l'Organismo Unitario come *"rappresentanza politica unitaria dell'avvocatura"*.

La base dell'intesa era costituita dalla stretta collaborazione tra OUA, CNF e Cassa di Previdenza, ed in particolare tra i primi due; collaborazione che negli anni successivi si sarebbe realizzata solo occasionalmente e per singole questioni, ma che non ha mai raggiunto caratteri di stabilità.

Lo schema delineato dallo statuto di Maratea, in conformità con quello che sembrava l'orientamento prevalente, indicava il congresso come rappresentante dell'avvocatura e l'OUA come suo braccio esecutivo.

Infine, l'art. 11 stabiliva che l'OUA avrebbe determinato le risorse finanziarie necessarie per il proprio funzionamento *"chiamando a contribuire gli Ordini forensi"*.

I congressisti dissidenti rispetto allo Statuto approvato contestarono vivamente le scelte fatte, parlando di *strappo* e di *colpo di mano*: temevano che si fosse costituito un organismo espressione delle associazioni, ma che si sarebbe gestito con i fondi degli Ordini, ai quali inoltre era stata sottratta la maggioranza congressuale e, in conseguenza, era stato tolto il potere di incidere sulle scelte decisive.

Alcuni anni più tardi, il Presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Calabria avrebbe affermato¹¹: *"I fatti di Maratea sono notori e non credo che vi siano colleghi cui non siano noti. Il mio invito: dimenticare Maratea. I colpi di mano non pagano"*.

§ 6. Il Congresso di Trieste - Grado e la terza gamba

Il ruolo della Cassa di Previdenza, inserita nello statuto del Congresso, emergeva prepotentemente con il XXIV Congresso Nazionale Forense.

Proprio il Presidente della Cassa in quella occasione¹² diceva: *"...è agevole affermare che, in un momento di grande disagio dell'avvocatura italiana e di rischio di frantumazione della rappresentanza politica unitaria, la manifestata disponibilità a intervenire concretamente per riaffermare un impegno comune e conferire strutture e strumenti alle rappresentanze forensi ci sembra il migliore contributo che si possa offrire alla causa comune. Solo la miopia di qualcuno può prospettare che la saldezza della Cassa Forense, unita all'importanza di un cospicuo patrimonio dell'avvocatura...possano essere il frutto di mere scelte prese nella riservatezza di atti amministrativi e non già adottate con il consenso, il dialogo e la partecipazione dell'intera avvocatura italiana"*.

La Cassa Forense, adempiendo al mandato ad essa conferito dal congresso, aveva infatti messo a disposizione dell'Organismo Unitario i propri locali e le strutture, e nell'istituire un centro studi dell'avvocatura lo aveva inteso come organo a disposizione dell'intera classe forense e dei suoi organismi rappresentativi.

Nello stesso intervento, infatti, il Presidente della Cassa affermava: *"Ordini, Istituzioni Forensi, Associazioni e, in primis, l'Organismo Unitario saranno chiamati a dare il proprio contributo alla organizzazione e al funzionamento del centro studi che assumerà anche la funzione di ufficio legislativo dell'avvocatura italiana"*.

La convinta partecipazione della Cassa Forense alla vita dell'Organismo Unitario portava, in quella sede congressuale, ad una rivoluzionaria modifica al criterio di computo dei delegati.

Il numero dei delegati al Congresso, secondo il novellato art. 3, sarebbe stato determinato non più dagli iscritti a ciascun ordine bensì dagli iscritti alla Cassa di Previdenza.

Questa scelta provocò alcuni malumori tra gli ordini meridionali, giacché spostava il peso delle decisioni congressuali verso il nord Italia; infatti, alla fine degli anni '90 il numero degli iscritti alla Cassa corrispondeva al 90% degli iscritti agli albi al nord, mentre al sud Italia la percentuale scendeva nettamente, fino al 60 %.

Il congresso manifestava così la volontà di delegare gli indirizzi generali non a tutti gli avvocati ma soltanto a quelli che, secondo i criteri di reddito stabiliti dalla Cassa, esercitano continuativamente la professione.

La Cassa Forense si poneva sullo stesso piano di OUA e CNF tanto da essere definita, da allora, come la terza gamba dell'avvocatura unita.

Un'altra innovazione fondamentale apportata dal Congresso di Trieste è stata la modifica dell'art. 1 dello statuto.

Il Congresso Nazionale Forense, che a Maratea era assunto a rappresentante dell'avvocatura, ritornava ad essere *"il momento di confluenza di tutte le componenti dell'avvocatura italiana"*, ma la modifica

statutaria indicava decisamente l'Organismo Unitario come l'organo cui compete la rappresentanza politica dell'avvocatura italiana.

Ancora una volta lo statuto ribadiva l'obbligo per CNF ed OUA di realizzare gli indirizzi deliberati in sede congressuale ma divideva le competenze tra istituzionale e politica, affermando all'interno dello stesso art. 2 che i due organismi operano in piena autonomia ma curando di conseguire una comune unità di intenti.

Anche sul piano dialettico quel Congresso fu molto indicativo: si notavano le prime crepe nel rapporto tra il nuovo organismo e alcune associazioni, ben sintetizzate nelle parole del Presidente OUA¹³: *"Dovrà riconoscersi alle associazioni specialistiche un ruolo determinante nell'elaborazione della linea politica dell'Organismo Unitario. Queste però dovranno rinunciare ad una parte della loro visibilità esterna ed a quella autonomia disarticolata di iniziative che per anni ha impedito che crescesse l'idea di una volontà comune attraverso un organismo rappresentativo unitario dell'avvocatura"*.

Il malessere andava in effetti ricondotto anche alla scarsa visibilità di alcune associazioni che, per ragioni numeriche, rischiavano di essere poco rappresentate e di perdere ogni identità, rimanendo fagocitate all'interno dell'OUA ma senza poter partecipare alle sue scelte.

L'AIGA seguiva la strada propositiva e, tra le modifiche statutarie, proponeva un diverso criterio di elezione dei membri e del presidente dell'Organismo Unitario: la proposta però non era approvata.

Dal canto suo l'Unione delle Camere Penali sceglieva di dissociarsi dall'OUA e di proseguire autonomamente per la propria strada, senza rinunciare a collaborazioni occasionali su singoli argomenti.

Il Presidente di quella associazione lanciava però un messaggio, in sede congressuale¹⁴, relativo a una diversa modalità di elezione non distante da quella proposta dall'AIGA: *"...al di là poi delle prospettive future, che il tempo ci dirà quali dovranno essere, di confluenza, di forma più largamente federativa, di forma parzialmente federativa e parzialmente ad elezione diretta..."*.

E sui contenuti, pur mantenendo le distanze, ancora un'apertura: *"vi è la volontà almeno in questo presidente dell'Unione delle Camere Penali di lavorare insieme per realizzare insieme valori che io ritengo comuni a tutti, valori forti, valori di onestà, valori di libertà"*.

Ma il lavoro comune non significa, per l'Unione, abbandonare o ridimensionare la propria autonoma rappresentatività politica; in molte occasioni e in tutti i Congressi questo concetto è stato riproposto, anche con toni aspri, affermando che la gestione della politica dei penalisti italiani deve essere gestita in prima persona e direttamente: *"ridursi ad un semplice ruolo propositivo significherebbe non solo il suicidio ma la svendita dei progetti e dell'intero suo (dell'UCPI) patrimonio politico e culturale"*¹⁵.

§ 7. Il Congresso di Napoli e il limite del doppio mandato

Le polemiche del XXV Congresso Nazionale Forense iniziarono ancor prima della sua apertura, in occasione della conferenza stampa indetta dal nuovo Presidente dell'UCPI¹⁶, per contestare la *"ingiustificata pretesa dell'OUA"* di conferire all'organismo, per legge, la rappresentanza politica dell'avvocatura.

Il Presidente delle camere penali, per rafforzare la sua contrarietà all'ipotesi di una rappresentanza imposta dalla legge, usava parole che ci riportano a quanto abbiamo riferito nel paragrafo dedicato alla preistoria dei Congressi: *"Nessuno vuole rivivere l'esperienza del sindacato fascista degli avvocati e procuratori"*.

Infatti, tra gli emendamenti proposti al disegno di legge "Mirone" di riforma della professione forense, l'OUA aveva presentato un proprio articolato nel quale, in ossequio ai mandati congressuali sopra ricordati, si tendeva a "istituzionalizzare" l'Organismo unitario ritagliandogli le suddette competenze in seno alla nuova legge professionale¹⁷.

Un inizio tra le polemiche, dunque, ma anche in seno ai lavori congressuali vi furono momenti accessissimi, a proposito di riforme statutarie.

Fin dalla prima versione dello statuto (art. 12) è stata prevista per i membri dell'OUA la possibilità di rielezione per un massimo di due mandati consecutivi, pari a quattro anni in totale.

Questa regola è stata forse quella che ha provocato i maggiori dibattiti.

Da più parti si è sostenuta la necessità di eliminare ogni limite alla rielezione dei componenti sulla base di svariate argomentazioni, prima fra tutte quella della inopportunità di sottoporre un mandato politico a limiti temporali.

Tuttavia, la modifica di questa norma non è mai stata approvata e a Trieste la stessa disposizione era confluita nell'art. 8 dello statuto.

L'avvocatura si presentava al XXV Congresso di Napoli con una particolare situazione: l'OUA era presieduto da una figura di notevole spicco, capace di conquistare una interlocuzione con il mondo politico assai superiore rispetto a quella degli anni precedenti; ma quel presidente non era più eleggibile perchè aveva già compiuto il doppio mandato all'interno dell'organismo.

La relazione presidenziale al Congresso¹⁸ fu acclamata da tutti gli intervenuti, soprattutto nel passaggio in cui si ribadiva l'importanza dell'organismo innovativo di cui l'avvocatura, unica tra tutte le professioni, era riuscita a dotarsi: *"abbiamo inventato, come è proprio degli avvocati, una forma autonoma, atipica, ma di grande significato, di rappresentanza delle rappresentanze"*.

Si formò così un movimento, all'interno della sede congressuale, tendente a far approvare una modifica statutaria per l'eliminazione del limite del doppio mandato, e ciò non solo per le argomentazioni già esposte in altre sedi, ma principalmente allo scopo di mantenere la presidenza in capo alla stessa persona che così brillantemente l'aveva retta.

La proposta non mancò di suscitare polemiche, perchè non si trattava di variare le regole riguardanti il solo presidente, bensì di eliminare del tutto il limite del doppio mandato e consentire quindi la rieleggibilità a diversi elementi già decaduti, ai sensi dell'art. 8 dello statuto.

Ma che l'obiettivo finale fosse riferito al Presidente era chiaro, e lo conferma la lettura degli atti congressuali.

Il Presidente del CNF, nella convulsa seduta congressuale dell'11 settembre 1999, affermava: *"Ho ritenuto di chiedere ad Antonio Leonardi di cedermi la presidenza dei lavori dell'assemblea per motivi estetici e di sostanza. Per motivi estetici facilmente intuibili..."*¹⁹.

Era stata già presentata la proposta di modifica dell'art. 8, comma 3, dello Statuto, nel senso di consentire l'elezione non più con il limite del doppio mandato, ma del terzo.

Seguirono vivaci contestazioni, sul mancato inserimento della revisione dello Statuto all'ordine del giorno (contenuto nella convocazione del Congresso), sulla inopportunità di cambiare le regole del gioco

"in corsa", ed infine sulla impossibilità di variare le regole dando alle nuove una immediata applicazione²⁰.

La presidenza ammetteva la votazione elettronica ma, effettuata una simulazione, ci si rese conto che il meccanismo ... non funzionava!

Il verbale riporta a questo punto l'espressione "*Accese discussioni in aula*"; a chiudere la questione provvedeva il Presidente dell'OUA, in questi termini: "*...si è discusso anche qui di perpetuamenti di gruppi dirigenti e di forme con riferimento al manuale Cencelli; in questa sede non c'è alcuno che abbia questo interesse come nessuno degli avvocati ha interesse a cose di questo genere... vi chiedo e vi propongo di votare per voto palese ... ma vi dico che questo avvocato non presenterà alcuna candidatura per il nuovo Organismo Unitario nè all'assemblea dei delegati nè per conseguenza in nessuna altra sede. Probabilmente, per un certo periodo mi riposerò anche perchè dirigere questa cosa ... insieme ad un gruppo di matti, che hanno sacrificato gran parte dei fine settimana di anni ... è stata una cosa pesantissima...*" ²¹.

Le coraggiose e pesanti parole sopra riportate chiudevano la questione; la modifica non era posta in votazione e così terminava il XXV Congresso.

§ 8. La Conferenza di Riva del Garda

La III conferenza nazionale dell'avvocatura italiana, svoltasi a Riva del Garda dal 29 giugno al 2 luglio 2000, fu prevista e convocata dall'Organismo Unitario proprio per dare una risposta all'esigenza di trasparenza e dibattito sulle modifiche statutarie che si era avvertita al Congresso di Napoli.

L'OUA si attendeva la ricca partecipazione che fu effettivamente riscontrata, ma anche le proposte concrete di modifica statutaria che, invece, nessuno presentò con decisione.

A Riva del Garda si parlò ancora una volta di formare le articolazioni territoriali dell'OUA (che, dalla sua costituzione ad oggi, è rimasto un organo nazionale), ed inoltre si discusse dell'opportunità di eleggerne direttamente i membri non più con il voto di secondo grado, ma con una elezione diretta da tenersi contestualmente a quelle dei consigli dell'ordine.

Si trattò, però, di idee espresse in libertà dai singoli partecipanti: nessuno presentò un articolato e così quella conferenza che era stata fortemente voluta per discutere le modifiche statutarie si risolse, ancora una volta, con un nulla di fatto.

Alcuni anni più tardi il Presidente dell'Unione Triveneta degli avvocati parlerà di questa conferenza ricordando "*la sensazione dell'occasione perduta*"²².

§ 9. Il Congresso di Firenze e il quorum dimenticato

L'avvocatura italiana si presentò al XXVI Congresso Nazionale Forense dell'ottobre 2001 in obiettive condizioni di difficoltà.

All'assenza ormai abituale dell'Unione delle Camere Penali si affiancava quella di importanti Ordini che, contestando il modello di rappresentanza, ritenevano addirittura più opportuno non partecipare al congresso²³.

A ciò si aggiungeva un problema economico riguardante direttamente l'OUA, poichè alcuni consigli dell'ordine ritenevano non vincolante la previsione statutaria dell'art. 9 e pertanto si rifiutavano di fornire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'organismo.

Il congresso, all'esito di un ampio e partecipato dibattito, prese atto, seppur a malincuore, della circostanza che l'attuale modello organizzativo non era riuscito a risolvere i problemi di unitarietà della rappresentanza politica dell'avvocatura.

Infatti anche l'AIGA aveva cominciato ad assumere una posizione critica nei confronti dell'OUA e si temeva che anche questa associazione decidesse di ritirare il proprio appoggio all'Organismo Unitario.

Nell'impossibilità di sciogliere il nodo della rappresentanza unitaria, il congresso approvò una mozione, proposta dall'AIGA, con la quale prorogava i poteri della commissione Statuto, integrandola con altri componenti e sostanzialmente costituendo una nuova speciale commissione, conferendo alla stessa il compito di elaborare le definitive proposte di riforma dello statuto dell'OUA, dopo aver compiuto un'ampia consultazione con tutte le componenti istituzionali ed associative dell'avvocatura.

Quella commissione comprendeva i presidenti dell'OUA, del CNF e della Cassa; tutti i presidenti delle più importanti associazioni nonché i presidenti di alcuni importanti consigli dell'ordine e due presidenti di Unioni regionali.

Il termine assegnato alla commissione era di un anno, con successiva convocazione di un congresso straordinario al quale demandare definitivamente il compito di approvare il nuovo statuto.

La mozione relativa alla commissione statuto veniva approvata quasi all'unanimità; sembrava che fossero tutti d'accordo, ma il Congresso riservava l'ultima sorpresa.

Allo scopo di evitare che si ripetessero le polemiche di Napoli, nel convocare il Congresso era stato espressamente inserito, all'ordine del giorno, il punto relativo ad eventuali variazioni statutarie e alla determinazione sull'immediata entrata in vigore delle modifiche approvate.

Sulla base di uno degli accordi di corridoio dei quali la storia dei congressi è ricca, furono proposte anche due modifiche statutarie, tendenti la prima a porre termine al divieto di eleggibilità all'assemblea OUA dopo il secondo mandato consecutivo: la seconda, relativa alla possibilità di cooptare tre *avvocati illustri* nella giunta.

Secondo gli argomenti dei presentatori²⁴ la prima proposta era coerente con la natura politica del mandato, fisiologicamente soggetta al solo vincolo del consenso, mentre la seconda avrebbe consentito il coinvolgimento di personalità dell'avvocatura anche esterne rispetto ai delegati eletti al congresso.

Non a caso, tra i nomi che circolavano vi era quello di un ex presidente OUA.

L'accordo di corridoio che era stato raggiunto²⁵ prevedeva l'approvazione delle suddette modifiche prima dell'avvio della commissione di revisione, *"per consentire alla giunta e ai vertici OUA, tutti in scadenza di mandato, di rimanere in carica fino al congresso straordinario del 2002"*.

Al momento della votazione di queste modifiche, si registrò il consenso dei presenti con un leggero vantaggio sui dissenzienti (rispettivamente il 54,1% e il 58,2% di voti favorevoli).

Le due modifiche statutarie furono date per approvate; i proponenti festeggiarono e l'indomani mattina alcuni distretti votarono secondo le nuove regole (e cioè considerando come eleggibili anche coloro che avevano già svolto il doppio mandato consecutivo; tra questi, il Presidente uscente).

Durante la mattinata arrivò la doccia fredda: era stato dimenticato l'art. 11 dello statuto, che prevede che ogni modifica debba ottenere la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Gli aventi diritto, vale a dire gli oltre 500 delegati iscritti, comportavano un quorum superiore a 250 mentre i voti concretamente ottenuti (208) rappresentavano la maggioranza dei presenti ma non la maggioranza assoluta.

Fu così dichiarato che le modifiche, non avendo riportato il previsto quorum, non erano approvate; ancora una volta la regola del doppio mandato aveva resistito alla prova del congresso.

I commenti della stampa e delle associazioni forensi erano comunque molto fiduciosi nei confronti del futuro operato della commissione statuto; si ipotizzava un modello federale, in cui ciascuna associazione conservasse la propria autonomia e specificità, con una garanzia *super partes* assicurata dal CNF²⁶.

Sembrava pertanto tracciata la strada per recuperare la principale associazione dissidente, l'UCPI, che aveva manifestato qualche segnale di apertura.

§ 10. Colpo di scena: eletto l'ineleggibile?

La nuova assemblea OUA si riunì il 24 novembre 2001 per eleggere il presidente e i membri della giunta.

In quella occasione fu ripresentata la candidatura del presidente già scaduto, che come abbiamo visto non era stato rieletto in assemblea avendo già superato il limite del doppio mandato consecutivo.

La candidatura fu proposta perchè l'art. 9 dello statuto, nel prevedere l'elezione del presidente, dei due vice presidenti, del segretario, del tesoriere e di altri quattro componenti della giunta, non prevedeva espressamente che essi dovessero essere scelti all'interno dell'assemblea.

La tesi fu vivacemente contestata per il suo contrasto con lo spirito dello statuto, così come emergeva anche dai tentativi di modifiche che si erano susseguiti negli anni precedenti.

Secondo i dissenzienti i fatti di Napoli e di Firenze, e la proposta (non approvata) tendente a cooptare tre avvocati illustri sarebbero stati privi di fondamento se vi fosse stata in ogni caso la possibilità di eleggere presidente e giunta al di fuori dell'assemblea.

Malgrado le proteste, la candidatura fu posta in votazione e al ballottaggio risultò vincente per 35 a 28.

I componenti dell'assemblea di estrazione AIGA, tra i quali chi scrive²⁷, abbandonarono per protesta la sede delle votazioni.

La contestazione avrebbe potuto essere portata innanzi all'autorità giudiziaria per decidere la questione della eleggibilità; ma si preferì non screditare l'immagine dell'avvocatura, e pertanto chi scrive si limitò ad inviare una comunicazione alla commissione statuto che, essendo chiamata a scrivere le nuove regole, ben poteva con autorità interpretare quelle vigenti.

Nella richiesta era anche precisato che non aveva senso dedicare congressi, conferenze e commissioni allo studio delle regole, se poi tali regole potevano essere disattese impunemente.

La richiesta scritta non ebbe mai risposta ufficiale; informalmente, fu detto che essa era stata ritenuta irricevibile perchè la questione non era di competenza della commissione statuto.

L'ineleggibile, senza altre contestazioni, completò il suo nuovo mandato.

§ 11. I lavori della Commissione Statuto

Il malessere derivante da una elezione così contestata ebbe ripercussioni anche sull'attività della commissione statuto, che dal canto suo avviò i lavori con notevole ritardo.

Dopo alcuni mesi di approfondimento e consultazioni non ufficiali, fu fissata una riunione nel marzo 2002, e l'AIGA chiese la immediata convocazione del congresso straordinario²⁸: *"abbiamo perso fin troppo tempo; il congresso di Firenze ci ha chiesto di lavorare per cambiare l'OUA e per coinvolgere in questo percorso chi oggi non si riconosce nel modello, ovvero le Camere Penali e l'Ordine di Roma"*.

Dopo un paio di mesi, cominciarono a trapelare le prime notizie sui lavori della commissione, e senza troppe spiegazioni si affermava²⁹ che *"accantonato il modello di una federazione delle associazioni proposta dalle Camere Penali, sembra avere la meglio il modello misto di ordini e associazioni sul quale punta da sempre l'OUA"*.

Tra le modifiche ipotizzate era riproposta l'eliminazione dell'incompatibilità tra componente OUA e Consigliere dell'Ordine.

La data del congresso straordinario era fissata per il mese di dicembre, dopo quelli delle Camere Penali e dei giovani avvocati previsti in autunno, e ciò al dichiarato scopo di ottenere il consenso di queste due associazioni.

Dai penalisti arrivavano segnali di guerra: nel mese di giugno la giunta delle Camere Penali chiudeva ogni spazio per la trattativa, ed il suo segretario³⁰ dichiarava: *"prendiamo atto che non si vuole cambiare nulla. Non c'è alcuna proposta di modifica in senso federativo"*.

Anche le modifiche proposte dall'AIGA non trovavano il consenso all'interno della commissione statuto, che non riusciva a formulare una proposta unanime, così come non era riuscita a coinvolgere i dissidenti nel progetto di elaborazione.

Con un documento datato 6 - 7 settembre 2002, l'AIGA chiedeva l'elezione diretta in sede circondariale e sulla base di liste nazionali per i componenti dell'assemblea OUA, nonchè l'elezione del presidente direttamente dai delegati al congresso.

Questa richiesta, come sopra detto, non veniva accolta e la commissione statuto ultimava i suoi lavori con una proposta a maggioranza alla fine di settembre 2002.

§ 12. Il Congresso straordinario di Verona

Nel dicembre 2002, a Verona, la prima donna³¹ Presidente del Consiglio dell'Ordine ospitante, ed in quanto tale chiamata ad inaugurare un Congresso, dava il benvenuto richiamando il titolo: *"Avvocati oggi, più uniti per la tutela dei diritti"* ed auspicando l'unità *"... con le modifiche, con gli aggiustamenti che riterremo opportuni, con il superamento di diffidenze e contrasti, ma anche guardando non solo a chi*

non c'è, alle sigle che non ci sono, ma guardando invece a chi c'è, e siamo tanti, e siamo anche penalisti e anche giovani avvocati".

Anche in questo caso, non mancavano le polemiche: le parole suddette derivavano dal fatto che, poco prima dell'inizio del congresso, un direttivo nazionale AIGA aveva deliberato all'unanimità di uscire dall'OUA e di non partecipare all'assemblea.

Il presidente dei giovani avvocati³² spiegava la decisione affermando che *"la commissione statuto, varata dal congresso di Firenze, ha fallito il proprio compito: invece di dare un'unica voce alla classe forense, ha certificato le divisioni ed ampliato i conflitti, proponendo un modello di rappresentanza opposto agli obiettivi per cui è nato l'OUA....la proposta licenziata a colpi di maggioranza dimostra... che il sogno di trovare una rappresentanza unitaria in grado di dare più forza alle istanze della classe forense non incontra mentalità aperte".*

A rincarare la dose provvedeva l'UCPI, ricordando che la commissione statuto era stata varata con l'obiettivo di costituire un modello federativo di rappresentanza politica, all'interno del quale ogni associazione potesse mantenere la propria identità; al contrario si era formato un asse tra l'OUA e gli ordini.

Il presidente UCPI ribadiva³³ che la commistione fra ordini forensi e politica era inammissibile, che la rappresentanza politica doveva essere posta in capo alle associazioni e che non aveva senso partecipare al congresso perchè *"è difficile immaginare di avviare un dialogo costruttivo e di collaborare con un organismo di tal fatta".*

Anche il presidente del CNF³⁴ non approvava il tentativo di rafforzare il legame con i consigli dell'ordine, perseguito dalla commissione statuto con l'eliminazione dell'incompatibilità; prendeva atto dell'accordo diffuso sulla restituzione al CNF della gestione del congresso, mentre la perdita di due importanti associazioni dimostrava che *"non c'è completa adesione sul modello OUA".*

La proposta della commissione statuto era articolata in un ampio preambolo politico, contenente i principi sull'unità dell'avvocatura, e in norme statutarie che ridimensionavano l'OUA e ne rafforzavano il rapporto con i consigli dell'ordine.

Infatti la convocazione del congresso era restituita al CNF, e l'OUA tornava ad essere non più il rappresentante politico dell'avvocatura, bensì lo strumento al quale il congresso affidava la rappresentanza mediante l'attuazione dei deliberati.

Sotto questo profilo, vi era un ritorno a Maratea.

La bozza di statuto precisava che il presidente dell'OUA doveva essere eletto tra i membri dell'assemblea, contestualmente alla giunta da lui indicata, e per non più di tre mandati consecutivi.

I componenti dell'assemblea sarebbero stati rieleggibili senza limiti e sarebbe stata eliminata l'incompatibilità tra loro e i consiglieri dell'ordine.

Ancora una volta, pertanto, la proposta di eliminare il limite del doppio mandato si ripresentava alla ribalta.

Infine la commissione statuto rispolverava la proposta dei tre saggi che potevano essere chiamati ad integrare la giunta.

Era evidente il tentativo di rafforzare i legami tra OUA e ordini; e questo tentativo, vivacemente contestato da UCPI e AIGA, era invece visto con favore da altre personalità.

Il segretario dell'OUA³⁵ affermava che *"con questo modello gli organi istituzionali, per nulla menomati nella loro essenza e funzioni, e anzi valorizzati, affidano a un organismo centrale un'opera di coordinamento e sintesi che nessun altro soggetto esistente potrebbe effettivamente compiere se non travalicando il mandato ricevuto"*.

L'ANF³⁶ vedeva con favore la bozza di statuto elaborata dalla commissione affermando che l'apporto degli ordini, rafforzato con le modifiche, avrebbe dato maggiore vitalità all'OUA: *"forti istituzioni e forte rappresentanza politica, armonia e condivisione di obiettivi tra esse sono il segno di una recuperata motivazione e la ricetta per la riscoperta di un ruolo protagonista... che oggi la categoria ha perduto a vantaggio della politica in generale"*.

Lo stato della rappresentanza unitaria era ben riassunto dal presidente dell'Unione Triveneta³⁷, che a proposito della commissione statuto diceva: *"nè certamente qualcuno si illudeva che fosse l'ingegneria statutaria e non la libera scelta e la volontà delle varie componenti dell'avvocatura a far riprendere appieno un percorso unitario...le associazioni sono elemento essenziale per la crescita dell'avvocatura...senza il costante riferimento al CNF, senza il contributo attivo dei consigli dell'ordine, nessuna iniziativa può dirsi avere il sostegno dell'avvocatura o promuoverne la crescita"*.

Anche tra gli Ordini, peraltro, non mancavano defezioni; ancora una volta Roma non partecipava, e nel complesso si riscontravano circa venti Consigli non iscritti al Congresso³⁸.

L'unità, pertanto, era invocata ma non realizzata; e ciò sarebbe emerso anche dalle votazioni, il cui esito appariva conforme alle indicazioni della Commissione Statuto, ma riservò invece le solite sorprese.

Ogni articolo fu oggetto di singola votazione; la parte iniziale, contenente il preambolo politico, ottenne una schiacciante maggioranza.

Poi, la maggioranza iniziò a diminuire via via che si votavano i successivi articoli; passò la modifica che restituiva al CNF la convocazione e la presidenza del Congresso; passò il ridimensionamento dell'OUA (da rappresentante politico a braccio del Congresso); passò anche la modifica che precisava che la scelta del Presidente doveva avvenire tra i componenti dell'assemblea.

Poi, in un convulso clima di interventi a favore e contro, il testo della Commissione statuto fu stravolto e in più parti respinto.

Per l'ennesima volta, il Congresso confermò le regole sul doppio mandato e sull'incompatibilità tra componente OUA e consigliere dell'Ordine.

Con una votazione incongrua su separati articoli, fu confermato il riferimento agli iscritti alla Cassa per il computo dei membri dell'assemblea OUA (art. 7), ma fu eliminato per il computo dei delegati al Congresso (mozione riferita all'art. 3).

Infine, fu bocciata la proposta di riforma dell'art. 11, che non era stata oggetto di particolare attenzione ma che tendeva ad eliminare la maggioranza assoluta per le modifiche statutarie.

La proposta della Commissione Statuto, infatti, prevedeva l'equivoca dicitura *"a maggioranza assoluta dei delegati presenti"*.

Infine, furono stabilite nuove regole per la contribuzione all'OUA, non più riferite a tutti gli Ordini bensì soltanto a quelli iscritti al Congresso Straordinario.

§ 13. Il Congresso di Palermo

Nell'ottobre 2003 si svolgeva il XXVII Congresso Nazionale Forense, preceduto da tentativi del Presidente del CNF di ricompattare la parte dissidente, e dall'annuncio di nuove proposte di modifica dello Statuto.

In effetti, proprio pochissimi giorni prima dell'apertura il CNF diffondeva un articolato di modifica, il cui dato essenziale era rappresentato dalla separazione tra il Congresso vero e proprio e il momento di elezione dei componenti dell'Organismo.

Sul punto l'OUA era pronto a combattere, non accettando la modifica che lo avrebbe relegato ad un ruolo marginale; ma a smorzare questa nuova polemica provvedeva lo stesso Presidente del CNF, nel suo discorso inaugurale³⁹.

"A Verona abbiamo compiuto passi avanti in questa direzione unitaria, passi che peraltro non sono stati ancora sufficienti e, da ben sei anni, questo è l'ennesimo Congresso nazionale che non vede qui raccolta tutta l'avvocatura italiana".

"...nell'ambito dei nuovi assetti statutari, il presidente del Consiglio Nazionale Forense ha rivolto un caldo invito a tutte le componenti dell'avvocatura per realizzare la partecipazione unitaria al congresso. L'appello è stato raccolto positivamente da una delle due grandi associazioni assenti, l'AIGA, la quale, pur dichiarando di non aderire alle votazioni e alle procedure congressuali così come definite dall'attuale assetto, è tuttavia presente fra noi per discutere i nostri problemi. E così hanno raccolto l'appello anche i presidenti dei consigli dell'ordine di Roma e di Genova, anche se su posizioni fortemente critiche rispetto agli attuali profili organizzativi...".

"Spetta all'Organismo Unitario essere veramente, autenticamente unitario, perchè questa era ed è sempre stata la sua missione, e perchè un organismo unitario...non unitario...è evidentemente una contraddizione in termini!".

"Vi è sul tappeto una richiesta... di separare cronologicamente dal congresso l'elezione degli organi dell'Organismo Unitario, proprio perchè molte dissidenze e molte assenze riconoscono il congresso, ma non il successivo momento elettorale... abbiamo anche cercato di superare il problema con una possibile formalizzazione. Ma questa non è, per quanto riguarda il CNF, una mozione, nè una proposta, ma soltanto una riflessione per l'intento che abbiamo di rispondere al problema proposto. Non avrebbe alcun senso una votazione su questo punto".

"...Il congresso è il centro del nostro dibattito e in esso devono trovare composizione e amplificazione anche le singole tesi da ciascuno sostenute...vengano dunque anche i dissidenti a manifestare le loro opinioni a contribuire all'approfondimento dei problemi a fare in definitiva del dibattito in corso la rappresentanza delle varie voci, che poi confluiranno nella mozione finale".

"Il Consiglio Nazionale Forense si presenta al Congresso. Mai per dividere, sempre per unire".

Dopo queste parole, per la prima volta dopo cinque Congressi (quattro ordinari e uno straordinario) non si discussero modifiche statutarie.

§ 14. Dieci anni di OUA

Il 27 ottobre 2004 l'Organismo Unitario festeggia il suo primo decennale. L'avvocatura, come da più parti è stato detto, si è dotata di uno strumento formidabile per una interlocuzione con il potere politico che mai aveva avuto prima, e che le altre professioni ci invidiano.

Lo strumento, come una nave in tempesta, ha resistito a bufere, tifoni, uragani; è rimasto a galla malgrado noi, malgrado gli avvocati.

L'avvocatura l'ha creato, la stessa avvocatura ha cercato di distruggerlo. Ma fino ad oggi, per fortuna, non c'è riuscita!

* *Relazione presentata in occasione del decennale OUA, Roma, 27 ottobre 2004.*

1 così come modificato durante il Congresso Nazionale Forense straordinario di Verona, dicembre 2002.

2 per la ricostruzione storica sono fondamentali i contributi di E. RICCIARDI, *Lineamenti dell'ordinamento professionale forense*, 1990, e F. TORTORANO, *Cinquant'anni di Congressi*, in *Rassegna dell'Ordine degli avvocati di Napoli*, n. 2/1999.

3 cfr. ancora E. RICCIARDI, *op. cit.*, pag. 64.

4 è la lucida analisi di P. BALSAMO, *Quanti enti per la rappresentanza degli avvocati?* in *Questione giustizia* n. 4/2000

5 A. FRANCHINI, in *Atti della Prima conferenza nazionale dell'avvocatura italiana*, 1993, pagg. 25 e segg.

6 intervento di C. BACCI, negli *Atti* citati.

7 C. BACCI, *Memorie di un ottuagenario*, in *Rass. forense* n. 2/2003, 297.

8 R. DANOVI, *Corso di ordinamento forense e deontologia*, 2003, 26.

9 G. P. PRANDSTRALLER, *La crisi della professione di avvocato*, citato da P. BALSAMO, *op. cit.*

10 mi permetto di rinviare al commento alla sentenza pubblicato in *Vita Forense*, giugno 1996, 43

11 R. MIRIGLIANI, in *Atti del X convegno regionale forense*, Cosenza 1999.

12 intervento di M. DE TILLA, *Atti del Congresso "Avvocati per il diritto alla giustizia"*.

13 G. MATI, indirizzo di saluto, in *Atti del Congresso "Avvocati per il diritto alla giustizia"*, 50.

14 G. PECORELLA, in *Atti del Congresso "Avvocati per il diritto alla giustizia"*, 85.

15 ancora G. PECORELLA, al congresso straordinario UCPI di Montecatini, 1997, citato da P. BALSAMO.

16 G. FRIGO, conferenza stampa, 8 settembre 1999, in *"il Sole 24Ore"* 9 settembre 1999.

[17](#) L'articolo contestato era il 12-bis del progetto di legge OUA; anche progetto, come gli oltre 50 succedutisi dal dopoguerra ad oggi, non è mai stato approvato.

[18](#) A. LEONARDI, Relazione al XXV Congresso Nazionale Forense, 1999

[19](#) E.N. BUCCICO, dal verbale della seduta pomeridiana, 11 settembre 1999.

[20](#) interventi contro la modifica: MARZO, COCCO ORTU, ZANCAN, LUBRANO; a favore: DE TILLA, GUARINO, FALVELLA, BLANDI, CASTELLANO; tutti riportati nel verbale dell'11 settembre 1999.

[21](#) A. LEONARDI, ultimo intervento della seduta dell'11 settembre 1999.

[22](#) M. DIEGO, *Verso una rappresentanza unitaria*, in *Italia Oggi* 12 dicembre 2003.

[23](#) per la prima volta l'Ordine più importante d'Italia, quello di Roma, non era presente al Congresso.

[24](#) riportati da *Diritto e Giustizia*, in *Rassegna Stampa OUA*, 30 ottobre 2001.

[25](#) parla espressamente di accordo il quotidiano *Italia Oggi*, nell'articolo riportato in *Rassegna stampa OUA*, 1 novembre 2001

[26](#) cfr. *Organismo Unitario: l'opzione federale*, in *Guida al diritto* n. 43/2001.

[27](#) la precisazione sembra necessaria anche per consentire a chi legge di valutare l'attendibilità del racconto.

[28](#) F. GRECO, in *Diritto e giustizia* 8 marzo 2002

[29](#) *Un sistema misto per l'OUA*, in *Italia oggi*, rassegna stampa OUA 30 maggio 2002.

[30](#) D. BATTISTA, in *Diritto e giustizia*, in *Rassegna stampa OUA* 6 giugno 2002.

[31](#) L. PERNIGO, dal saluto di apertura, Verona 2002.

[32](#) M. PAPA, in *Il Sole 24ore*, *Italia Oggi*, *Diritto e giustizia*, 12 dicembre 2002.

[33](#) E. RANDAZZO, in *Italia Oggi* 12 dicembre 2002.

[34](#) R. DANОВI, in *Diritto e giustizia*, 12 dicembre 2002.

[35](#) M. PANEBARCO, in *Italia Oggi* 12 dicembre 2002.

[36](#) M. GRILLO, in *Italia Oggi* 12 dicembre 2002.

[37](#) M. DIEGO, *Verso una rappresentanza unitaria*, in *Italia Oggi* 12 dicembre 2002.

[38](#) Per l'esattezza erano presenti 142 Ordini su 165: il dato è indicato da *Diritto e Giustizia*, 14 dicembre 2002.

[39](#) R. DANОВI, Intervento al Congresso di Palermo, ottobre 2003.

(da www.altalex.it)